SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 6**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 gennaio 1988** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati in un'apposita serie speciale che esce il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Immobiliare Crostolo, società per azioni, in Gualtieri:

Obbligazioni «Emissione 30 giugno 1978» sorteggiate il 7 dicembre 1987.

Obbligazioni «Emissione 18 dicembre 1982» sorteggiate il 7 dicembre 1987.

Ellebi, società per azioni, in Gualtieri: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1987.

Reggiana rimorchi, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiare il 7 dicembre 1987.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1987.

Immobiliare Mulino, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1987.

Reagens, società per azioni, in Bologna:

Obbligazioni «Emissione 20 novembre 1979» sorteggiate il 25 novembre 1987.

N. 30 obbligazioni «Emissione 11 febbraio 1981» sorteggiate il 25 novembre 1987.

N. 100 obbligazioni «Emissione 11 febbraio 1981» sorteggiate il 25 novembre 1987.

Tellerini, società per azioni, in Castel Maggiore (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1987.

FIN. M. e F., società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1987.

C.F. & L. - Compagnia finanziaria & leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1987.

Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1987.

Iris Napoli, società per azioni, in Mugnano di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1987.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «OCI 14,50% - 1985/1995 - 22ª emissione» sorteggiate il 3 dicembre 1987.

Obbligazioni «OCI tasso variabile - 1985/1990 - 24ª emissione» sorteggiate il 3 dicembre 1987.

Obbligazioni «OCI tasso variabile - 1983/1988 - 16ª emissione» sorteggiate il 3 dicembre 1987.

Obbligazioni «OCI tasso variabile - 1983/1988 - 12ª emissione» sorteggiate il 3 dicembre 1987.

Residence Mallia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1987.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Obbligazioni «AM/80 - 13,50%» sorteggiate il 27 ottobre 1987.

Rimborso di obbligazioni «AA/77 - 12%».

Obbligazioni «AH/80 - 13%» sorteggiate il 5 novembre 1987.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «ISVEIMER 14,75% - 1985/1992 - 90ª emissione» sorteggiate il 2 dicembre 1987.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni «Città di Roma 6% - 1968» sorteggiate il 21 dicembre 1987.

Gestioni & partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1987.

Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1987.

Immobiliare Nova, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1987.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in Palermo, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Montuni del Reno».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Montuni del Reno»;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini su detto riconoscimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere del comitato suddetto con le quali vengono rappresentate la tradizionalità della produzione del vino e dell'uso della denominazione e la validità del prodotto sotto il profilo qualitativo;

Tenuto conto dell'esigenza di adottare criteri di uniformità nei riconoscimenti delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità sia in relazione alle situazioni della produzione e della commercializzazione del vino in discorso connesse alle caratteristiche ambientali ed alla tradizione locale sia alle esigenze socio-economiche e tecniche dei produttori di accogliere le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Montuni del Reno» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1987.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1987 con la denominazione di origine controllata «Montuni del Reno» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere dall'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Montuni del Reno».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Montuni del Reno» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione

e la repressione delle frodi agro-alimentari competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli uffici stessi, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dagli stessi uffici che hanno ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 25

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «MONTUNI DEL RENO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montuni del Reno» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Montuni del Reno» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

a) Montù non meno dell'85%;

b) uve bianche non aromatiche dei vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna e Modena fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Il vino «Montuni del Reno» deve essere prodotto nella zona comprendente in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel S. Pietro Terme, Castel Guelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Bentivoglio, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa Crespellano, Anzola dell'Emilia, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti nella provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, S. Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro ricadenti nella provincia di Modena.

Più precisamente il comprensorio risulta essere così delimitato: partendo dal confine con la provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (comune di Bazzano), si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la Circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via S. Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina, percorrendo la strada statale S. Vitale fino all'altezza di via Molina, in località Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si volta a destra per via dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via G. Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigorso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via S. Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in località S. Martino di Bentivoglio. Da quest'ultima località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al Canale Navine. Si prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino al confine sud del comune di S. Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e S. Giorgio di Piano fino ad incontrare la strada Galliera che da S. Giorgio di Piano va a S. Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord, fino all'incrocio con la Circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa Circonvallazione e via Asia, fino ad incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno col torrente Samoggia.

Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale 1 - Mediana di Pianura, fino a Crevalcore. Si segue la Circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si volta a destra fino al confine con la provincia di Modena.

Si segue il confine provinciale verso sud fino ad incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi, in località Caradelle. Si prosegue per questa ultima strada, passando per la località Rami di Ravarino, fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimità di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il fiume Panaro in località «Cà Simonini». Da Cà Simonini si sale il Panaro fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino ad incontrare il confine tra le province di Modena e Bologna nei pressi di Cà Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso nord-est, fino ad incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Cà Torricella in comune di Bazzano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montuni del Reno» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonee ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Montuni del Reno» non deve essere superiore a quintali 180 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle ditte interessate consentire che la vinificazione possa avvenire anche in stabilimenti siti nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bologna e Modena purché le ditte interessate dimostrino di avere effettuato la vinificazione delle uve di cui trattasi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche e comunque previste e consentite dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Montuni del Reno» una gradazione alcoolica minima naturale di 10 gradi.

Art. 6.

Il vino «Montuni del Reno» può essere prodotto nei tipi tranquillo e frizzante.

All'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche sottoindicate:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente vinoso;
sapore: asciutto o amabile, sapido, di giusto corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50°;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Per il tipo frizzante:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico, persistente;
sapore: asciutto o amabile, gradevole, fresco e sapido;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50°;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, anche di comuni e località, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montuni del Reno», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
PIGA

87A11618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato intesa ad ottenere, in nome e per conto dei produttori interessati, il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Vicentini» per i vini prodotti nella provincia di Vicenza, corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per il Veneto;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Verona a termini del sopra citato art. 6, intesa ad ottenere, in nome e per conto dei produttori interessati, il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Durello dei Colli Lessini di Verona» per i vini prodotti nella provincia di Verona, corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per il Veneto;

Vista la successiva domanda presentata dalla giunta regionale, dipartimento per l'agricoltura, della regione Veneto, con la quale d'intesa con i suddetti enti camerali è stata richiesta l'unificazione delle due domande di cui sopra ed il relativo riconoscimento dell'unica denominazione di origine controllata «Lessini Durello» riguardante i vini prodotti nei territori ricadenti nelle province di Vicenza e Verona;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Lessini Durello» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1986, n. 52;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati riguardanti la delimitazione della zona di produzione;

Ritenuto, in relazione alle condizioni ambientali e tradizionali di produzione dei vini di cui trattasi, di accogliere le istanze suddette;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Lessini Durello» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1987.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1987, con la denominazione di origine controllata «Lessini Durello» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nei sopra citato art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Lessini Durello».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Lessini Durello» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 24

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «LESSINI DURELLO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lessini Durello» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Lessini Durello» devono essere ottenuti da uve del vitigno «Durello»; possono concorrere, da sole o congiuntamente le uve delle varietà: Garganega, Trebbiano di Soave (o nostrano), Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%; è consentita, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la presenza nei vigneti delle varietà Trebbiano toscano nella misura massima del 5%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende i terreni collinari idonei dei monti Lessini in provincia di Verona ed in provincia di Vicenza, che comprende, in tutto o in parte, i seguenti comuni:

provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, S. Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena;

provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di: Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.

La zona risulta così delimitata:

ad est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando per le località Binello e Momello. Attraversa il centro abitato di Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratto verso nord la provinciale della Val di Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle località Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Crosara, prosegue fino ad incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsillo e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragnan fino a quota 149 in località Caliari. Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla località Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la località Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a località Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla località Collina a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si arriva alla località Albcromato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a raggiungere quota 474 s.m., il limite di zona prosegue lungo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Frizzi congiungendosi poi a quota 530 s.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta quindi a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del Ponte dei Nori. Gira qui verso est e prende tosto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magré che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magré fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi La Valfreda raggiungendo località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46 per Schio seguendo successivamente la strada Rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la strada statale n. 46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località Ca' de Tommasi e Pilastro. Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto fino all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune di Montecchio Maggiore (intersezione con torrente Poscola). Segue detto confine fino ad intersecare la statale n. 246 che percorre verso sud fino all'abitato di Montecchio Maggiore (bivio per Montorso). Il limite segue quindi la strada tra Montecchio Maggiore e Montorso, fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge. Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando la contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende quindi la strada per Agugliana e quindi la strada fino alla contrada «Guarda» prosegue lungo il sentiero fino a quota 240 e seguendo una linea retta perviene fino alla sottostante quota 143. Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderana congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lessini Durello» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Lessini Durello» non deve essere superiore ai 160 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno, per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Lessini Durello» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Lessini Durello» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, di corpo, talvolta leggermente tannico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10%;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Lessini Durello» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La spumantizzazione dei vini «Lessini Durello» deve avvenire entro il territorio della regione Veneto.

I vini «Lessini Durello» spumante all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico, lievemente fruttato;
sapore: acidulo, fresco, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11%;
acidità totale minima: 8 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il vino «Lessini Durello» tranquillo ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10 ed immessi al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11, può portare la menzione «superiore».

Sulle bottiglie del vino «Lessini Durello» designato con la menzione «superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. Per le altre tipologie l'annata di produzione può figurare in etichetta, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata «Lessini Durello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Tuttavia è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lessini Durello» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
PIGA

87A11619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987.

Approvazione della convenzione stipulata, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 24 febbraio 1987 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, e 1° febbraio 1973, n. 49;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1987, alla quale sono stati invitati il presidente della giunta regionale della regione Trentino-Alto Adige ed il presidente della giunta provinciale di Bolzano;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 24 febbraio 1987 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 31

CONVENZIONE

Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

Visto il testo unico delle diposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, in prosieguo denominata «convenzione principale»;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri — codice fiscale n. 80407020587 nella persona dell'on. Giuliano Amato, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. — codice fiscale n. 00709370589, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enrico Manca e del direttore generale dott. Biagio Agnes — si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la diffusione per i cittadini di lingua tedesca nella provincia di Bolzano di:

n. 4.090 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 550 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca.

La RAI si impegna altresì a continuare la trasmissione per i cittadini di lingua ladina delle Valli Badia, Gardena e Fassa di n. 150 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina nonché ad effettuare n. 26 ore annuali di trasmissioni televisive nella medesima lingua.

Art. 2.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 9 e 10 della convenzione principale saranno successivamente attivati.

Art. 3.

I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo. I programmi informativi dovranno essere formulati in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103.

I programmi artistici, culturali, educativi e ricreativi dovranno essere formulati, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103, ai sensi dell'art. 8, n. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670, e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

Per la distribuzione giornaliera delle trasmissioni e per gli orari relativi saranno osservate le norme della citata legge n. 103 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 691.

La RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso.

Art. 4.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1 la RAI percepirà per ciascuna ora di trasmissione le somme seguenti:

produzione TV a colori in lingua tedesca L. 13.493.000.
produzione radiofonica in lingua tedesca L. 848.000;
produzione radiofonica in lingua ladina L. 1.655.000;
produzione TV a colori in lingua ladina L. 31.731.000.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti legali corredata della distinta dei programmi effettuati.

Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma il commissario di Governo della provincia di Bolzano trasmetterà alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante la effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.

La RAI è altresì impegnata a realizzare le seguenti prestazioni aggiuntive:

a) *Trasmissioni televisive in lingua tedesca:*

trasferimento da Roma a Bolzano della messa in onda del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) per la parte locale;
ampliamento da 6' a 10' della durata giornaliera delle trasmissioni del suddetto telegiornale, per la parte locale;
elettronificazione totale dei mezzi di produzione della sede;
trasferimento da Roma a Bolzano delle attività relative ai programmi televisivi di acquisto;
aumento della produzione dei programmi televisivi in misura di 25 ore annue, con una riduzione di pari entità dei programmi televisivi acquistati da terzi in modo che il totale delle ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca resti fissato in 550 ore annuali.

b) *Trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca:*

aumento di 626 ore annue delle trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca previste all'art. 1 della presente convenzione;
stereofonizzazione delle trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca.

c) *Trasmissioni radiofoniche in lingua ladina.*

aumento di 85 ore annue delle trasmissioni radiofoniche in lingua ladina previste all'art. 1 della presente convenzione.

A titolo di rimborso degli oneri derivanti alla RAI per gli adempimenti delle prestazioni indicate nel presente articolo la RAI percepirà le seguenti somme:

per le attività inerenti le trasmissioni televisive in lingua tedesca di cui al punto *a)*: lire 1.515 milioni di lire annue;

per le attività inerenti le trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca di cui al punto *b)*: lire 230 milioni di lire annue;

per le attività inerenti le trasmissioni radiofoniche in lingua ladina di cui al punto *c)*: lire 137 milioni di lire annue.

I suddetti rimborsi globali di spesa sono soggetti a revisione annuale dal 1° gennaio 1985 applicando i criteri di cui al successivo art. 6 della presente convenzione.

cui al

Art. 6.

I costi orari di cui all'art. 4 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria — impiegati — esclusi gli assegni familiari;

per il costo dei materiali di esercizio, che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo.

Qualora nel mese di dicembre 1984 i costi abbiano subito in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in più o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1983, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procederà all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 4 con effetto dal 1° gennaio 1985. Analogamente si procederà per l'aggiornamento dei costi al 1° gennaio dei successivi anni di validità della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

Art. 7.

Eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, tenuto conto delle norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché dello statuto speciale e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, i costi orari di cui all'art. 4 potranno essere rivisti.

Art. 8.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità e per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 9.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi.

Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potrà comminare l'applicazione alla Società di una penalità per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la Società da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società ai sensi dell'art. 8, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nonché della convenzione principale, in quanto applicabili.

Art. 11.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 12.

Per le prestazioni rese dalla RAI nel periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1985 la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponderà alla RAI le seguenti somme:

anno 1982	L.	8.978.415.463
anno 1983	»	10.061.139.113
anno 1984	»	11.173.934.860
anno 1985	»	12.338.719.776

Per le prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1986 e l'entrata in vigore della presente convenzione si applicheranno le tariffe orarie previste all'art. 4 della stessa, maggiorate in base al meccanismo di revisione previsto all'art. 6.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le relative fatture firmate dai propri legali rappresentanti e corredate dalle distinte dei programmi effettuati.

La liquidazione delle fatture avverrà secondo le modalità stabilite all'art. 4.

Art. 13.

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

Le trasmissioni televisive in lingua ladina avranno inizio nel termine massimo di sei mesi dalla decorrenza della presente convenzione.

Essa sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, addì 24 febbraio 1987

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
AMATO

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
Il presidente
MANCA

Il direttore generale
AGNES

88A0016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1987, registro n. 12 Industria, foglio n. 144, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il giorno 18 agosto 1986 hanno colpito nella provincia di Bergamo i comuni di Aviatico, Bagnatica, Berbenno, Brembilla, Brusaporto, Calcinate, Comun Nuovo, Costa di Mezzate, Endine Gaiano, Foresto Sparso, Gaverina Terme, Gorlago, Grassobbio, Montello, San Paolo d'Argon, Terno d'Isola, Zanica e nella provincia di Milano i comuni di Arconate, Arcore, Arese, Arluno, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo, Corbetta, Cuggiono, Garbagnate Milanese, Inveruno, Lainate, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Nova Milanese, Ossona, Paderno Dugnano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rho, Senago, Vanzago, Vittuone.

88A0002

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461.

Il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, recante: «Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-89» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1987.

88A0035

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fortex Sidac*, sede commerciale di Milano:

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 9 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fortex Sidac*, sede commerciale di Milano:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 9 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Fortex Sidac*, sede commerciale di Milano:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 9 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Laboratori fotografici A. Villani & Figli* di Bologna, fallita il 6 marzo 1986:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Fonderie officine Giovanni Nicoletti* di Rimini (Forlì), fallita il 19 dicembre 1985:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. E. Bartoletti*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Napoli:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calabrese Engineering*, sede e stabilimento in Modugno (Bari):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, sede e stabilimento in Bari:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calabrese veicoli municipali*, sede e stabilimento in Bari:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

4) *C.O.L.T.A. - Soc. coop. a r.l.*, sede e stabilimento in Bitonto (Bari):

periodo: dal 10 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 10 settembre 1986:
pagamento diretto: si;

5) *C.O.L.T.A. - Soc. coop. a r.l.*, sede e stabilimento in Bitonto (Bari):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 10 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ve.Ba.D.*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ve.Ba.D.*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ve.Ba.D.*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari):

periodo dal 18 maggio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. I.Te Mar.* di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. I.Te.Mar.* di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo. dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. R.C.D.*, con sede in Monsano (Ancona) in amministrazione straordinara:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Restel vetroresina applications*, con sede e stabilimento di Povoletto (Udine):

periodo: dal 26 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 26 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Sirix Intervitrum*, con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Lampron*, con sede e stabilimento in Codroipo (Udine):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a Cedab* con sede in Civitaquana (Pescara):

periodo: dal 13 giugno 1986 al 13 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 13 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Timaro*, con sede e stabilimento in Pescara:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 21 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l Timaro*, con sede e stabilimento in Pescara:

periodo. dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 21 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, con sede in Villarosa di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, con sede in Villarosa di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ceramica Valtrigno*, con sede in Fresagrandinaria (Chieti):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Serragiumenta laterizi*, con sede e stabilimento in Altomonte (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Enichem base* (già *Enichem polimeri*), stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Enichem base* (già *Enichem polimeri*), stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Edemsarda*, con sede in Cagliari e stabilimento in Giorgino (Cagliari) - Laveria di Su Benatzu - Comune di Santadi - Cantiere di ricerca nel comune di Perdaxius (Cagliari):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *Ditta Metallinfissi Ruberti di Ruberti Isidoro*, con sede e stabilimento in Cagliari:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

26) *Ditta Metallinfissi Ruberti di Ruberti Isidoro*, con sede e stabilimento in Cagliari:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 26 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Enichem polimeri* (già *S.p.a. Sil*), stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari) - dal 1° ottobre 1986 *S.p.a. Enichem base*:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Enichem polimeri* (già *S.p.a. Sil*), stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari) - dal 1° ottobre 1986 *S.p.a. Enichem base*:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Lucania resine*, con sede e stabilimento in Potenza:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 18 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Lucania resine*, con sede e stabilimento in Potenza:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.n.c. De Sio Matteo & Lucio*, con sede e stabilimento in Moliterno (Potenza):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 7 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Labor*, con sede e stabilimento in Todi (Perugia):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Merrytex*, con sede legale in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento in Perugia:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 31 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Officine di Selci*, con sede legale in Selci Umbro (Perugia), uffici e stabilimento in San Giustino (Perugia):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

35) *Ditta individuale O.Me.Sa. Officine meccaniche sargentine*, con sede e stabilimento in Giove (Terni).

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Nardi Francesco & Figli*, con sede legale e stabilimento in San Giustino (Perugia):

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Binova*, con sede e stabilimento in Petrignano di Assisi (Perugia):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Biemme-Ti*, con sede e stabilimento in Perugia:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno* di Milazzo (Messina):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 24 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno* di Milazzo (Messina):

periodo: dal 25 febbraio 1987 al 25 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno* di Milazzo (Messina):

periodo: dal 26 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 29 agosto 1981: dal 25 agosto 1980,
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Eternit siciliana*, con sede e stabilimento in Siracusa:

periodo: dall'8 giugno 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 7 giugno 1982,
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo*, con sede legale in Catania e stabilimento in Assoro (Enna):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 6 aprile 1987,
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984 dal 9 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo*, con sede legale in Catania e stabilimento in Assoro (Enna):

periodo: dal 7 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dal 9 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Società regionale idrominerale*, sede di Catania e stabilimento di Pozzillo Acireale (Catania):

periodo: dal 12 dicembre 1986 al 13 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987,
prima concessione: 12 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. I.S.L.A. - Industria siciliana laterizi*, sede di Messina e stabilimento di Palagonia (Catania):

periodo: dal 2 gennaio 1987 al 2 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 2 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. I.S.L.A. - Industria siciliana laterizi*, sede di Messina e stabilimento di Palagonia (Catania):

periodo: dal 3 luglio 1987 al 2 gennaio 1988,
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 2 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. I.M.E.R. - Industrie metalmeccaniche riunite*, con sede in Palermo e stabilimento di Partanna Mondello (Palermo):

periodo: dal 30 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

49) *S.p.a. I.M.E.R. - Industrie metalmeccaniche riunite*, con sede in Palermo e stabilimento di Partanna Mondello (Palermo):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 30 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

50) *S.p.a. I.M.E.R. - Industrie metalmeccaniche riunite*, con sede in Palermo e stabilimento di Partanna Mondello (Palermo):

periodo: dal 31 dicembre 1985 al 30 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

51) *S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica*, sede e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 24 dicembre 1986 al 23 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 24 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81, art. 35.

52) *S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica*, sede e stabilimento di Palermo:
periodo: dal 24 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 24 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81, art. 35.

53) *S.p.a. Cementerie siciliane*, sede di Palermo, stabilimenti di Villafranca Tirrena (Messina), Catania, Isola delle Femmine (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Calzaturificio Baby Brummel*, sede e stabilimento di Palermo:
periodo: dal 18 agosto 1986 al 17 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. Calzaturificio Baby Brummel*, sede e stabilimento di Palermo:
periodo: dal 18 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Nissometal*, sede e stabilimento in Nissoria (Enna):
periodo: dal 1° novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, sede e stabilimento in Fondotoce di Verbania (Novara):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Aticarta*, con sede in Roma e stabilimenti in Rovereto (Trento) e Pompei (Napoli):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Aticarta*, con sede in Roma e stabilimenti in Rovereto (Trento) e Pompei (Napoli):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Eral* già *Montedison Eslon*, sede legale in Milano, stabilimenti di Vercelli e Potenza, in liquidazione:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 3 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Eral* già *Montedison Eslon*, sede legale in Milano, stabilimenti di Vercelli e Potenza, in liquidazione:
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 3 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Imeg*, unità di Massarosa (Lucca), Avenza (Massa Carrara):
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

63) *S.p.a. Imeg*, unità di Massarosa (Lucca), Avenza (Massa Carrara):
periodo: dal 3 agosto 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

64) *S.p.a. Nuova Fulgor cavi* già *Enne Esse*, con sede in Latina e stabilimenti in Latina, Scafati e Pagani (Salerno) dal 28 maggio 1987 *S.p.a. Fulgorcavi*:
periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A11703

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite di undici varietà di vite ad uva da tavola

Con decreto ministeriale 21 novembre 1987, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle varietà di vite ad uva da tavola:

Perlon N
Pasiga N
Nerona N
Imperatrice Rs
Moscatuel Rs
Patrizia Rs
Noica Rs
Argentina Rs
Carina Rs
Rutilia B
Arizul B

Tali varietà sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1986, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

88A0004

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100880060) L. 800